

Statuto

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. Su iniziativa dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito detta "Università") con sede in Ancona è costituita ai sensi dell'art. 59, co° 3 della L. 23.12.2000, n. 388 e del DPR 24.5.2001 n. 254, "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato" una fondazione denominata "Fondazione Universitaria di Medicina Molecolare e terapia cellulare", di seguito detta: "Fondazione".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse dell'Università.
3. L'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona (di seguito detta Azienda) partecipa alla costituzione della Fondazione in qualità di socio fondatore con tutte le prerogative connesse a tale qualità.
4. L'Università e l'Azienda sono i Fondatori della Fondazione.
5. L'Università quale ente di riferimento esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima e dell'Azienda nell'ottica del perseguimento delle finalità comuni.

Articolo 2

Sede Legale e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Ancona, presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia via Tronto.
2. La durata della Fondazione è di anni 25.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione Universitaria persegue, in applicazione dell'art. 59, co° 3 della L. 23.12.2000 n. 388, finalità di supporto alla ricerca e alla didattica . Per il perseguimento delle sue finalità essa può fra l'altro:

- a. sviluppare la ricerca e le risorse professionali e tecnologiche dell'area della medicina molecolare, della terapia cellulare e delle aree affini (Area della Ricerca di Base ed Applicata);
- b. implementare un'area di diagnostica molecolare (Area di Diagnostica Molecolare);
- c. implementare studi clinici di fase I-III sia sponsor dipendenti che indipendenti attuabili in "Clinical Trial Units" (CTU) e di allestire un data base di pazienti con "orphan-drug diseases" che possa costituire un punto di riferimento per Centri di Ricerca, Industrie Farmaceutiche e Biotecnologiche (area della Ricerca Clinica);
- d. rappresentare un punto di riferimento per il training di giovani laureati in Discipline Biomediche ai metodi della ricerca clinica e sperimentale ed alla conoscenza delle normative che conducano alla brevettazione di farmaci e reagenti diagnostici attraverso l'organizzazione di programmi di Dottorato in Medicina Molecolare e di Master Specialistici;
- e. promuovere il trasferimento all'attività assistenziale delle innovazioni tecnologiche e dei dati emersi dalla ricerca sperimentale effettuata all'interno della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. Dalla dotazione iniziale conferita dai Fondatori in sede di costituzione;
2. Da eventuali successivi conferimenti patrimoniali da parte dei predetti Enti
3. Dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con l'indicazione di imputarla a patrimonio;
4. Dai proventi delle iniziative promosse dalla Fondazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

5. Dagli avanzi di gestione, dagli utili e da ogni altra entrata che il Consiglio di Amministrazione delibera di imputare a patrimonio.
2. Le modalità di investimento del patrimonio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Fondi di gestione

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
 - dei mezzi ordinari derivanti dal reddito della gestione del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali;
 - degli avanzi di gestione nonché di qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio.
2. E' fatto assoluto divieto in qualunque momento di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione non imputati a patrimonio dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività della Fondazione direttamente connesse al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6

Partecipanti istituzionali e partecipanti

1. Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento della Fondazione e della Università, enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.
3. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I

Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

4. Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

5. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione dichiara altresì l'esclusione dei soggetti di cui sopra nei seguenti casi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedura concorsuali anche stragiudiziali.

7. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato Scientifico
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. I componenti degli organi predetti durano in carica 3 anni e possono essere confermati anche senza soluzione di continuità.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Università tra personalità di rilevanza nazionale, anche non appartenenti ai Fondatori.

Sulla persona da nominare viene sentita l'Azienda, quale Socio Fondatore.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta la Fondazione anche verso terzi;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- c) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- d) sorveglia sul buon andamento della Fondazione;
- e) emana direttive generali per l'azione amministrativa della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- g) esercita tutte le funzioni previste dalla Statuto.

3. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente;
- n. 2 Rappresentanti nominati dall'Università;
- n. 1 Rappresentante dell'Azienda, nominato dal Direttore Generale della medesima;
- n.1 rappresentante nominato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina su proposta del Presidente il Direttore Generale che partecipa alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- a. approvare il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo predisposti dal Direttore Generale;
- b. approvare le modalità di accesso dei "partecipanti istituzionali e dei partecipanti";
- c. approvare il Regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- d. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- e. nominare, al proprio interno, su designazione del Presidente, il Vice Presidente;
- f. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- g. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Articolo 10

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione
2. E' presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 11, nominati dal Consiglio di Amministrazione così scelti:
 - a. fino ad un massimo di 6 membri tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.
 - b. un rappresentante designato dall'Università;
 - c. un rappresentante dell'Azienda;
 - d. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
 - e. un rappresentante designato da eventuali partecipanti istituzionali o partecipanti.
3. Il Comitato Scientifico opera anche attraverso gruppi di ricerca costituiti da personale dell'Azienda e dell'Università che, in particolare, rivolgeranno la loro attività:
 - a. alla diagnostica molecolare (area della Diagnostica Molecolare)
 - b. alla ricerca di base e applicata (area della ricerca di Base e applicata)
 - c. alla ricerca clinica.
4. La costituzione dei predetti Gruppi di Ricerca e l'afferenza ad essi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Scientifico.
5. Un rappresentante di ciascun Gruppo di Ricerca partecipa al Comitato Scientifico senza diritto di voto.
6. Il Comitato Scientifico coordina, promuove e pubblicizza l'attività della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. In particolare:
 - mette a punto e verifica periodicamente una strategia di breve e medio termine per la formazione di partnership con:
 - high-tech sponsor;

- enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- si avvale di consulenti con expertise in biotecnologie industriali ed applicate allo sviluppo clinico che favoriscano il collegamento tra la Fondazione e strutture italiane e straniere per l'avanzamento di prototipi di interesse biomedico e diagnostico, nonché per la creazione di spin-off biomedici;
- promuove il trasferimento alla clinica delle innovazioni tecnologiche (di diagnosi, prognosi e terapia) frutto delle attività della Fondazione;
- pubblicizza e dà ampia diffusione nelle sedi e con le modalità adeguate alle attività della Fondazione;
- interagisce con il Comitato Etico locale per la sperimentazione sull'animale e nell'uomo riguardo i progetti dei componenti della Fondazione;
- crea un sito internet che sia di riferimento ad investitori esterni, industrie farmaceutiche e biotecnologiche, Enti e Agenzie.

7. Il Comitato Scientifico individua, al suo interno, un'Unità di Monitoraggio composta:

- dal rappresentante dell'Università;
- dal rappresentante dell'Azienda;
- da n. 2 rappresentanti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i 6 membri di cui al punto a) del precedente co° 2;
- dal rappresentante di eventuali partecipanti istituzionali o partecipanti.

8. L'Unità di Monitoraggio al suo interno nomina il Presidente .

9. L'Unità di Monitoraggio ha il compito di:

- a. verificare, con tecniche obiettive, lo standard qualitativo dei laboratori e delle strutture del centro (annualmente);
- b. verificare la qualità e l'affidabilità dei tests eseguiti (annualmente);
- c. certificare l'utilità diagnostica e/o prognostica dei test molecolari proposti (annualmente);
- d. quantificare i risultati scientifici ottenuti (annualmente).

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.

2. I componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione sono:

- a. il Presidente, designato dall'Università fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- b. n. 2 componenti designati dall'Università e scelti tra i dipendenti del Ministero dell'Economia e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono aver svolto per almeno 5 anni funzioni di revisione contabile, presso istituzioni Universitarie.

Articolo 12

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

2. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi. A tal fine, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione cura:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. la preparazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione, nonché il successivo controllo dei risultati;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

3. Il Direttore Generale della Fondazione è responsabile del buon andamento della attività.

Articolo 13

Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2. L'Università approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del Piano pluriennale delle attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del co° 1.

3. I rapporti tra l'Università e la fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività sono regolate da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte dell'Università sono stabiliti con deliberazioni degli organi di governo dell'Università e recepite, convenzionalmente, dalla fondazione.

4. Al termine di ogni biennio l'Università, verifica, secondo le previsioni contenute nel presente statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento dei provvedimenti di cui al precedente comma riservandosi di agire ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato di cui all'art. 59 co° 3 della L. 23.12.2000, n. 388.

5. L'Università esercita le attività previste nei precedenti commi tenendo conto anche delle prerogative e dell'interesse dell'Azienda per il perseguimento delle finalità comuni ad essa.

Articolo 14

Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa all'Università.

Articolo 15

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Articolo 16

Scioglimento e disposizioni finali

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
2. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università nomina uno o più liquidatori.
3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università secondo le previsioni del presente Statuto.
4. L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.
5. L'Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
6. La nomina delle cariche sociali viene effettuata per la prima volta in sede di atto costitutivo.
7. Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dall'Università previa acquisizione del parere del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica

Articolo 17

Rinvio

1. La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare <i>Il Presidente</i> Prof. Armando Gabrielli
--

